

Nr. 3421/2010

R.G.

Nr. 1874/2011

Sent.

Nr. 10960

Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il GIUDICE,

Dott.ssa **Simona MAGNANENSI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da: **[REDACTED]** Srl

residente in Genova

ed elettivamente domiciliata in Genova, Via B. Partigiane, 10/4

presso l'Avv. Benedetta Ugo

che la rappresenta e difende, per mandato in calce al D. I. e pedissequo atto di

precetto notificato



ricorrente

contro

[REDACTED] M. H.

[REDACTED]

residente in Genova

ed elettivamente domiciliato in Genova, Via J. Ruffini, 7/5

presso l'avv. Alberto Augusto

che lo rappresenta e difesa per delega a margine del ricorso per D.I.

convenuto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro

in persona della dott.ssa Simona Magnanensi

nella causa n. rg. 3421/2010 promossa da [redacted] srl avverso [redacted]

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2010 [redacted] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha fatto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2010 con cui il Tribunale di Genova ha ingiunto il pagamento di € 66241,16 a favore di M. [redacted] H. [redacted] deducendo:

di essere inattiva da due anni, come da registri delle fatture attive e passive relativi agli anni 2009 e 2010;

che la scrittura privata che attesterebbe il diritto del M. [redacted] a una commissione commerciale è stata sottoscritta da [redacted] E. [redacted] in proprio, in qualità di legale rappresentante della [redacted] srl e della [redacted] srl;

che le richieste di commissione avrebbero dovuto essere rivolte al sig. [redacted] E. [redacted] oppure alla [redacted] srl..

La società ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto opposto. M. [redacted] H. [redacted] si è costituito, contestando le avverse pretese e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, alla luce della documentazione depositata con il ricorso monitorio, costituita dall'accordo intercorso tra le parti il 14 novembre 2008 e da una serie di ordini di acquisto da parte della società [redacted] Group, oltre che corrispondenza fra il M. [redacted] e il [redacted]. Infine, per l'ipotesi in cui si ritenesse che [redacted] non è legittimata passiva, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con [redacted] srl e [redacted] E. [redacted].

La causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di istruttoria.

L'opposizione non è fondata e non può essere accolta, per le seguenti ragioni.

E' in atti la scrittura privata con cui "il sig. [redacted] E. [redacted] in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle società [redacted] srl e [redacted] srl, affida ai sig.ri.... M. [redacted] H. [redacted] l'incarico di promuovere l'attività e i prodotti di [redacted] srl e [redacted] srl sul territorio iraniano".

E' stata altresì prodotta una serie di ordini di acquisto indirizzati ad [redacted] srl da [redacted] Group, intitolati: purchase order - ossia, ordine di acquisto - request for pro forma invoice - ossia, richiesta di fattura pro forma, che costituisce, come noto, anticipazione della fattura vera e propria. Ciascuno di tali documenti indica nel dettaglio la tipologia di prodotto, la quantità, il prezzo unitario nonché i termini di pagamento.

Appare, pertanto, provata *per tabulas* tanto la legittimazione passiva della società nei cui confronti è stato esperito il procedimento monitorio quanto la spettanza delle somme di cui è stato ingiunto il pagamento.

Infatti, dalla scrittura privata suindicata si ricava che al M. [redacted] è stato affidato l'incarico di "promuovere l'attività e i prodotti di [redacted] srl e [redacted] srl sul territorio

iraniano" e che per tale incarico è stato previsto un corrispettivo così determinato: "per ogni nuovo contratto che sarà sottoscritto da [redacted] srl, da [redacted] srl o da qualunque altra società presente o futura, riconducibile direttamente al sig. [redacted] E. [redacted], ai suoi familiari o ai loro legali rappresentanti con società iraniane o comunque riconducibili al mercato iraniano per le quali il [redacted] abbia svolto attività promozionale...dovranno essere riconosciute commissioni commerciali come da seguente tabella: ordini da zero a 100mila euro, 6% del valore, ordini da 100mila a 500mila euro, 4% del valore + € 6.000,00, ordini da 500mila a 4mil di euro, 2% del valore + € 22.000,00" etc. Nell'allegato 1 è inclusa, tra le società con le quali era previsto lo svolgimento di attività promozionale, la [redacted], che ha sottoscritto i sopracitati ordini di acquisto.

Del resto, in sede di opposizione, l'opponente non contesta né che al ricorrente spettino le somme richieste in via monitoria né il quantum delle stesse ma, insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva, si limita a dedurre di essere inattiva da due anni e di non aver concluso nessun contratto con [redacted] e a tal fine produce copia dei registri IVA e delle fatture di acquisto per l'anno 2009 e per il periodo sino al marzo 2010: tali documenti, peraltro, nulla provano in riferimento alle pretese avanzate con il procedimento monitorio, stante il tenore letterale dell'accordo intercorso tra le parti, che non specifica che il corrispettivo spettasse al promoter solo a seguito del pagamento degli ordini da parte dei clienti ma fa esclusivo riferimento alla sottoscrizione del contratto ("per ogni nuovo contratto che sarà sottoscrittodovranno essere riconosciute commissioni commerciali...") e ancora le commissioni al valore dell'ordine ("ordini da zero a 100mila euro, 6% del valore...." etc).

Pertanto, alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso in opposizione deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2500,00, oltre spese generali IVA e CPA.

Genova, 7 dicembre 2011

Il Giudice

Si dà atto e comunicazione del deposito in cancelleria della presente sentenza letta in udienza.

Genova, 7 dicembre 2011

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ARISTIDE ALLO

conforme all'originale
Genova, 09-12-11
IL CANCELLIERE
Nadia Damanti